

# **Amministrazione Provinciale di Venezia**

## **Valutazione Ambientale Strategica della Carta Ittica della provincia di Venezia 2014-2019**

### **Dichiarazione di Sintesi (Art. 17 – D.Lgs. n. 152/2006)**

<p><b>Esecutore:</b></p> <p><b>Aquaprogram s.r.l.</b> Via Luca della Robbia 48 36100 Vicenza</p> <p>21/3/2014</p>	<p><b>Progetto:</b></p> <p><b>Redazione della Valutazione ambientale Strategica della "Carta Ittica della provincia di Venezia"</b></p>	<p><b>Committente:</b></p> <p><b>Amministrazione Provinciale di Venezia – Servizio Caccia e Pesca</b></p> <p>Via Sansovino 9 30173 Mestre Venezia</p>
---	---	---

Alla redazione del presente documento hanno partecipato:



Coordinamento analisi e redazione: Dr. Biol. Stefano Salvati

Analisi e redazione: Dr. Biol. Thomas Busatto

Analisi e redazione: Dr. For. Silvia Artolozzi

Vicenza 21/3/2014

La Dichiarazione di sintesi viene redatta sulla base dell'art. 17, del D.Lgs. n. 152/2006 a completamento della procedura di VAS della Carta Ittica della Provincia di Venezia 2013-2018.

Gli elementi di criticità ambientale legati al piano sono i seguenti:

Tipo di azioni, misure e politiche gestionali	Azioni, misure o politiche gestionali di piano
Azioni di gestione ambientale	Pulizia delle sponde (sfalci, asportazione di rovi e di piante schiantate da eventi naturali)
	Interruzione della continuità fluviale
Gestione della fauna ittica	Diffusione della specie ittiche esotiche
	Istituzione di tratti fluviali a gestione particolare – Zone di riposo biologico e di accrescimento
	Ripopolamenti
	Recuperi ittici
	Indicazioni su periodi di divieto di pesca e misura minime per la cattura
	Forme esclusive di pesca
Sviluppo di un'attività di pesca dilettantistica eco-sostenibile	Impianti acquacoltura e laghetti di pesca sportiva
	Attività di acquacoltura in acque interne
	Istituzione di zone a gestione particolare (zone no-kill)
	Istituzione di zone adibite alle gare di pesca
	Quantità di manifestazioni sportive da effettuare nelle zone SIC e ZPS
	Regolamento condiviso di pesca
	Pesca professionale

Tra le azioni di **gestione ambientale** la promozione della realizzazione di passaggi artificiali per pesci rappresenta un'elemento importante soprattutto per l'anguilla e lo storione, specie migratrici autoctone; il corretto posizionamento e la corretta funzionalità delle opere possono pertanto contribuire ad un miglioramento della biodiversità e, nello specifico, della struttura della comunità ittica.

L'azione di sistemazione delle sponde, che prevede lo sfalcio regolamentato delle specie erbacee, va eseguito secondo le modalità indicate nelle linee guida. Se eseguito con le dovute cautele l'operazione non comporta elementi di rischio, anzi può comportare un miglioramento della facilità di accesso all'acqua per la teriofauna. Per contro è possibile che inavvertitamente possano essere effettuati danneggiamenti alla vegetazione di pregio, se presente, e all'erpetofauna che può trovare temporaneo riparo tra la vegetazione spondale.

Tra le azioni di **gestione della fauna ittica** numerose sono le iniziative di protezione da una parte e di ripopolamento dall'altra. L'istituzione di tratti fluviali a gestione particolare, zone di riposo biologico e di accrescimento, costituiscono condizioni che favoriscono il mantenimento di popolazioni ittiche differenziate e strutturate con un beneficio della comunità ittica e più in generale della biodiversità. Anche le indicazioni sui periodi di divieto di pesca e le misure minime per la cattura del pesce rappresentano elementi di protezione per l'ittiofauna; infatti vietando la cattura del pesce nel periodo riproduttivo si tutela il *recruitment* naturale delle specie e la misura minima di cattura del pesce garantisce che ciascun individuo possa riprodursi almeno una volta nella sua vita in modo da contribuire al mantenimento della popolazione.

I recuperi ittici vengono svolti in occasione di interventi in alveo che possono comportare danni all'ittiofauna o in occasione di gravi carenze idriche che possono determinare la morte di quantitativi significativi di pesce. Questa azione di protezione è di fondamentale importanza per evitare danneggiamenti, anche importanti, all'ittiofauna e contribuisce ad un mantenimento in condizioni soddisfacenti della stessa.

Altra azione che porta ad un miglioramento dell'ittiofauna autoctona e, più in generale ad una conservazione della biodiversità, è il contrasto alla diffusione delle specie alloctone; è noto infatti che alcune specie alloctone risultano particolarmente dannose per l'ittiofauna (e.g. siluro) e per le quali sono attive iniziative di contenimento attraverso la cattura e l'allontanamento dalle acque. Venendo a mancare pertanto importanti competitori e/o predatori le specie autoctone ne hanno un sicuro giovamento.

Se da un lato sono attive azioni di difesa e protezione dell'ittiofauna a livello provinciale, dall'altro vengono intraprese operazioni di ripopolamento per le specie oggetto di pesca o in stato di conservazione non ottimale. I ripopolamenti se condotti con superficialità possono comportare rischi di danneggiamento per l'ittiofauna stessa ma anche per la batracofauna (soggetta a predazione degli stadi giovanili) e per il popolamento a macroinvertebrati acquatici (predazione). Una corretta gestione delle immissioni, secondo criteri tecnico-scientifici, pertanto può costituire una condizione di miglioramento dello stato della fauna ittica, e più in generale della biodiversità, senza arrecare danni agli altri elementi dell'ecosistema.

Tra le azioni di **sviluppo di una attività di pesca ecocompatibile** si individuano iniziative di tipo regolamentare e iniziative di tipo autorizzativo. L'istituzione di forme

esclusive di pesca in tratti definiti del reticolo idrografico costituisce di fatto una limitazione all'accesso della risorsa ittica da parte dei pescatori che contiene la pressione di pesca con un vantaggio, seppur limitato, sulle comunità ittiche residenti. I diritti esclusivi di pesca, normati da vecchia e consolidata normativa, concedono la possibilità di prelievo esclusivamente ad alcune categorie restringendo pertanto la massa di pescatori che ne possono usufruire.

La Pesca Professionale consiste nella cattura di pesci o altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione; tale attività fornisce reddito in forma prevalente o esclusiva al pescatore di professione. La Carta Ittica fornisce le indicazioni per la pianificazione dell'attività di pesca professionale e individua gli attrezzi consentiti per l'attività di pesca. Premesso che attualmente la pesca professionale nelle acque interne è ben poco sviluppata, la regolamentazione delle attività di cattura consente una forma di protezione degli stock ittici residenti e garantisce, attraverso il rispetto dei periodi di chiusura della pesca alle specie in periodo riproduttivo e la misura minima di cattura, il mantenimento degli stessi.

Più in generale tutte le iniziative regolamentari delle attività di prelievo, sia da parte della pesca professionale che sportiva, raggiunte attraverso azioni di concertazione portano in primo luogo ad un vantaggio sul mantenimento del popolamento ittico residente e secondariamente alla protezione della vegetazione riparia e sommersa, tutelata da appositi articoli regolamentari. Vantaggi sono evidenziabili anche per il comparto acqua e rifiuti conseguente alla limitazione nell'uso di pasture da liberare nei corpi idrici per attrarre il pesce e nel divieto assoluto di abbandonare immondizie sugli argini.

Con l'introduzione delle zone a pesca particolare (no Kill) vengono riservati tratti del reticolo idrografico all'attività alieutica senza la possibilità di asportazione del pesce. Vengono utilizzate esche artificiali che producono limitate lesioni al pesce e che permettono di rilasciarlo vivo in acqua. Questa tecnica, che si sta diffondendo rapidamente nelle regioni più avanzate in materia di pesca, consente la pratica della pesca sportiva e la conservazione degli stock ittici senza ricorrere ai costosi ripopolamenti.

Importanti azioni previste dalla Carta Ittica riguardano la gestione delle competizioni sportive con l'indicazione dei tratti del reticolo idrografico in cui esercitare le gare di pesca e indicazioni di regolamento per lo svolgimento delle stesse. La regolamentazione del settore comporta un sicuro vantaggio per l'ittiofauna presente in quanto la pressione ambientale determinata da queste attività viene

fortemente limitata; sicuri benefici intervengono nei confronti anche del comparto idrico, a seguito del contingentamento dell'uso della pasturazione, e nel comparto rifiuti con precisi obblighi di allontanamento degli stessi a fine competizione .

Le attività di tipo autorizzativo sono rivolte al rilascio di autorizzazioni per impianti di acquacoltura e laghetti di pesca sportiva. Il permesso viene concesso a fronte di un processo di valutazione del rischio derivante dalla fuga accidentale delle specie alloctone eventualmente stoccate in impianto; se il rischio è basso l'autorizzazione viene concessa, se è alto viene negata. Tale azione costituisce elemento di tutela per l'ittiofauna autoctona residente. In particolare per gli impianti di acquacoltura, che possono potenzialmente generare alterazioni della qualità delle acque a valle dello scarico con fenomeni di eutrofizzazione che vanno ad alterare l'equilibrio delle comunità vegetali acquatiche, viene richiesta la stretta osservanza delle norme antinquinamento vigenti che può essere ottenuta con una corretta gestione dei carichi in stoccaggio e con adeguati sistemi di alimentazione.

Nell'ambito del processo di VAS della Carta Ittica sono state avviate e concluse consultazioni con la popolazione i cui risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Numero richieste	Oggetto	Attinenza	Risposta
15	Si chiede di modificare l'art. 22 del Regolamento provinciale prevedendo il divieto di esercizio della pesca professionale nelle zone No Kill specifiche	SI	L'attività di pesca professionale nelle acque dolci della provincia di Venezia è attualmente condotta da un numero di operatori limitato ad alcune unità, che operano solo in alcune delle numerose aree No-Kill istituite con la nuova Carta Ittica, e che tra l'altro effettuano la loro attività in limitati periodi dell'anno, con attrezzi specifici soprattutto per l'anguilla. Inoltre il regolamento provinciale consente ai pescatori professionisti nelle acque dolci di zona B classificate come principali l'utilizzo di reti aventi una lunghezza massima di 24 metri. Tale lunghezza limitata riduce significativamente i rischi di impatto sulle popolazioni di Carpa e Luccio, oggetto di tutela delle zone No-Kill.  <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
14	Si chiede di modificare l'art. 3 del Regolamento provinciale classificando tutto il corso del fiume Dese come acqua secondaria	SI	Il fiume Dese nella sua parte terminale presenta un'elevata capacità ittiogenica, tale da poter essere sfruttato anche dal punto di vista commerciale. Tale caratteristica, insieme alla larghezza e alla portata del corso d'acqua hanno portato alla classificazione del tratto terminale del Fiume Dese quale "Acqua Principale"; anche in relazione ai dati di monitoraggio della fauna ittica non si ritiene opportuno un suo eventuale declassamento solo in funzione di "protezione" di una specie ittica di interesse per la pesca sportiva. Inoltre, come per l'osservazione n. 1, l'impatto della pesca professionale sui popolamenti ittici di acque dolci può essere considerato molto limitato o trascurabile.  <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione</b>
12	Si chiede di modificare l'art. 19 del Regolamento provinciale introducendo la taglia massima di cattura per la carpa (fissandola a 60 cm) e fissando quella minima a 30 cm	SI	L'attuale taglia minima (30 cm) per il trattenimento della carpa è sufficiente a garantire almeno un evento riproduttivo della specie, precedentemente alla cattura, e, quindi, la sostituzione del pesce eventualmente catturato da parte della sua prole. Porre un divieto di trattenimento per gli esemplari di dimensioni superiori ai 50-60 cm non fornisce particolari vantaggi alla popolazione della specie, al contrario rischia di comprimere le potenzialità di crescita e sviluppo delle classi più giovani. Inoltre la specie carpa, in base ai dati dei monitoraggi, è in incremento nella maggior parte del reticolo idrografico provinciale, e non necessita di ulteriori misure di protezione aggiuntive a quelle già previste dalla Carta ittica. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
2	Si chiede di modificare l'art. 19 del Regolamento provinciale introducendo la taglia massima di cattura per la carpa (fissandola a 50 cm) e fissando quella minima a 30 cm	SI	L'attuale taglia minima (30 cm) per il trattenimento della carpa è sufficiente a garantire almeno un evento riproduttivo della specie, precedentemente alla cattura, e, quindi, la sostituzione del pesce eventualmente catturato da parte della sua prole. Porre un divieto di trattenimento per gli esemplari di dimensioni superiori ai 50-60 cm non fornisce particolari vantaggi alla popolazione della specie, al contrario rischia di comprimere le potenzialità di crescita e sviluppo delle classi più giovani. Inoltre la specie carpa, in base ai dati dei monitoraggi, è in incremento nella maggior parte del reticolo idrografico provinciale, e non necessita di ulteriori misure di protezione aggiuntive a quelle già previste dalla Carta ittica. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
12	Si chiede di modificare art. 19 del Regolamento provinciale innalzando la taglia minima di cattura per il Luccio a 70 cm	SI	L'attuale misura minima garantisce la possibilità di riproduzione della specie nelle acque provinciali; la specie è oggetto di immissioni da parte della Provincia e inoltre, secondo i dati dell'ultimo monitoraggio (anno 2012), sta incrementando la propria presenza nelle acque provinciali: si ritiene quindi coerente con le necessità di conservazione della specie il mantenimento della taglia minima di cattura a 50 cm anche per il prossimo quinquennio. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione</b>

14	Si chiede di modificare l'art. 20 del Regolamento provinciale vietando la detenzione di granaglie, boiles, sfarinati, pastella, pellet ed esche sintetiche specifiche per la Carpa nel periodo di divieto di pesca della Carpa (15 maggio-30 giugno)	SI	Eliminare completamente tutte le esche citate, ridurrebbe anche le possibilità di pesca per tanti pescatori interessati alla cattura di altri ciprinidi (scardola, carassio, abramide, ecc.), nonché di mugilidi nel caso delle granaglie, degli sfarinati e delle pastelle derivate; Appare, invece, opportuno istituire il divieto di detenzione e utilizzo di boiles ed esche sintetiche specifiche per la Carpa nel periodo di divieto di pesca di tale specie (dal 15 maggio al 30 giugno). <b>Si propone quindi l'accoglimento parziale di tale osservazione, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 20 del regolamento provinciale con il seguente contenuto:</b> <b>Art. 20, comma 1bis. Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno la pratica del Carp-Fishing è vietata su tutte le acque provinciali, incluse le zone No-Kill. Nello stesso periodo è vietata la detenzione e l'utilizzo di boiles e di altre esche sintetiche specifiche per la Carpa.</b>
14	Si chiede di istituire una Zona No Kill alla Carpa e al Luccio nel tratto del Fiume Zero a monte dell'idrovora di Camarson fino all'intersezione con la Fossa d'Argine compreso il bacino artificiale di Pojan	SI	Nel sistema idrografico locale sono già presenti estesi tratti di fiume in cui sono state istituite delle zone No-Kill. Tali aree sono state incrementate in modo significativo rispetto alla precedente pianificazione. Non si ritiene pertanto necessario un loro ulteriore incremento per la tutela della comunità ittica. Inoltre risulta corretto garantire anche ai pescatori che non praticano questa tipologia di pesca aree di estensione opportuna per esercitare la pesca. Tale scelta risulta coerente con le esigenze di tutela della specie Carpa, in considerazione del fatto che i dati di monitoraggio indicano un incremento delle popolazioni di tale specie nelle acque provinciali. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
12	Si chiede di istituire una Zona No Kill alla Carpa e al Luccio sui bacini delle Cave del Paraello esterni all'area di riposo biologico	SI	Nel sistema idrografico locale sono già presenti estesi tratti di fiume in cui sono state istituite delle zone No-Kill. Tali aree sono state incrementate in modo significativo rispetto alla precedente pianificazione. Non si ritiene pertanto necessario un loro ulteriore incremento per la tutela della comunità ittica. Inoltre risulta corretto garantire anche ai pescatori che non praticano questa tipologia di pesca aree di estensione opportuna per esercitare la pesca. Tale scelta risulta coerente con le esigenze di tutela della specie Carpa, in considerazione del fatto che i dati di monitoraggio indicano un incremento delle popolazioni di tale specie nelle acque provinciali. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
2	Si chiede di inasprire le sanzioni in caso di abbandono di rifiuti lungo gli argini dei corsi d'acqua	NO	La Carta Ittica e il Regolamento Provinciale non possono modificare l'entità e la natura delle sanzioni stabilite dall'art. 33 della L.R. n. 19/1998.
2	Si chiede di modificare l'art. 22 comma 5 del Regolamento prevedendo la possibilità di utilizzare ami con l'ardiglione	SI	La presenza dell'ardiglione determina in ogni caso un danno maggiore al pesce catturato. L'utilizzo dell'amo senza ardiglione caratterizza in modo significativo la regolamentazione speciale per le zone No-Kill. <b>Si propone quindi di non recepire tale osservazione.</b>
1	Prende atto delle correzioni richieste con precedente parere del 22 ottobre 2012 e non formula altre osservazioni	SI	L'osservazione non prevede proposte di modifica alla Carta Ittica o al Regolamento Provinciale.
1	Si chiede di prevedere la possibilità di immettere la specie alloctona trota iridea in occasione delle competizioni di pesca sportiva svolte nel campo gara istituito sul Canale Nuovo Reghena	SI	<b>Si ritiene di accogliere la richiesta</b> di immettere la trota iridea in occasione delle competizioni sportive nel campo gara istituito nel canale Nuovo Reghena (su entrambe le rive, dal confine con la provincia di Pordenone allo sbarramento localizzato a monte della confluenza con il fiume Reghena (loc. Segà), come già previsto per il Canale Lugugnana del Cavrato, in quanto specie alloctona ma non in grado di riprodursi nelle acque della provincia di Venezia e delle province limitrofe. <b>La possibilità di immissione è comunque vincolata al nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</b>  Capienza concorrenti 150, con passo 10 metri, distribuiti lungo il campo di gara. Limitazioni previste per il campo di gara: - numero massimo di gare: 14 durante l'anno - numero massimo di gare in un mese: 4 Quantità massima di trote fario da immettere:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• per gare inferiori a 50 concorrenti si possono immettere 1,5 kg/partecipante alla gara;</li> <li>• per gare comprese tra 50 e 100 concorrenti si possono immettere 1,25 kg/partecipante alla gara;</li> <li>• per gare comprese tra 100 e 150 concorrenti si possono immettere 1,00 kg/partecipante alla gara.</li> </ul> <p>Tenuto conto del fatto che il campo è inserito in un'area SIC e che il pesce non pescato potrebbe trasferirsi nel fiume Reghena più a valle, per la trota iridea si prevede:</p> <p>Quantità massime di trote iridee da immettere, in alternativa all'immissione di trote fario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gare inferiori a 50 concorrenti si possono immettere 1,0 kg/partecipante alla gara;</li> <li>• per gare comprese tra 50 e 100 concorrenti si possono immettere 0,85 kg/partecipante alla gara;</li> <li>• per gare comprese tra 100 e 150 concorrenti si possono immettere 0,70 kg/partecipante alla gara.</li> </ul> <p>I quantitativi di trote immesse si riferiscono al numero degli effettivi partecipanti alla competizione e non agli iscritti. L'attività di immissione della Trota iridea in caso di eventi di piena dovrà essere annullata.</p> <p>È obbligatorio da parte dell'organizzatore della gara effettuare delle dettagliate rendicontazioni relative all'effettivo numero di pesci immessi e al numero di quelli poi catturati durante la manifestazione sportiva.</p> <p>La Provincia effettuerà attività di monitoraggio finalizzate a valutare l'eventuale diffusione della specie nel reticolo idrografico e per accertare l'assenza di eventi riproduttivi.</p> <p>L'attività di monitoraggio sarà effettuata con frequenza annuale nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente Carta Ittica. Successivamente, in assenza di dati che evidenzino la diffusione delle stesse, si procederà con campionamenti con frequenza biennale. Le metodologie di campionamento utilizzate saranno quelle abitualmente impiegate nelle attività di monitoraggio della fauna ittica condotte dalla Provincia e ormai consolidate e standardizzate. Le stazioni di campionamento saranno localizzate nel corso d'acqua interessato dall'attività di semina e in aree limitrofe per valutare un'eventuale diffusione delle due specie.</p> <p>A seguito del Parere motivato della Commissione VAS in data 12/2/2014 la proposta non è stata inclusa nella Carta Ittica.</p>
1	Si prende atto che sono state effettuate le verifiche di coerenza della carta Ittica con gli atti pianificatori redatti dall'Autorità di Bacino come richiesto con nota 2732/DL152/4(2006) del 5/10/2012 a seguito della trasmissione del rapporto ambientale preliminare	SI	L'osservazione non prevede proposte di modifica alla Carta Ittica o al Regolamento Provinciale.
1	Si raccomanda di tenere in considerazione quanto previsto dal Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali relativamente agli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e che individua anche aree per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico	SI	L'osservazione non è mirata a proporre modifiche alla Carta Ittica e al regolamento Provinciale, ma sottolinea che nella redazione della Carta Ittica è stata tenuta in considerazione la classificazione delle acque in base al D.Lgs 152/2006. La Carta Ittica potrà sicuramente fornire eventuale utile supporto conoscitivo nella revisione del Piano dell'Autorità di Bacino previsto nel 2015.

Il confronto tra l'evoluzione dell'ambiente in assenza della nuova Carta Ittica (scenario di riferimento o alternativa 0) ed in presenza della stessa (alternativa 1) in un arco temporale di 5 anni, consente di verificare la validità delle scelte gestionali ipotizzate nello strumento di pianificazione. Per altro, l'elaborazione degli scenari può essere esclusivamente compiuta considerando le tendenze qualitative delle principali variabili ambientali in gioco. La Carta Ittica rappresenta uno strumento di supporto razionale alla gestione della fauna ittica e della pesca nella formulazione degli strumenti di regolamentazione delle attività alieutiche. Ipotizzando un piano di gestione della pesca in assenza della nuova Carta Ittica, che possiamo definire come alternativa 0, è possibile verificare sulla base delle modifiche introdotte con il nuovo strumento gli effetti sull'ambiente delle nuove indicazioni e misurarne eventuali differenze.

Bisogna innanzitutto identificare quali sono le novità introdotte per le singole azioni con il nuovo impianto della Carta Ittica:

*Tabella 1: Novità introdotte con la nuova Carta Ittica*

Tipo di azioni, misure e politiche gestionali	Azioni, misure o politiche gestionali di piano	Alternativa 1 nuova Carta Ittica
Azioni di gestione ambientale	Pulizia delle sponde (sfalci, asportazione di rovi e di piante schiantate da eventi naturali)	Nessuna novità
Gestione della fauna ittica	Passaggi artificiali per pesci	Nessuna novità
	Contrasto alla diffusione della specie ittiche esotiche	Possibilità di utilizzo di interiora per la cattura del gambero killer (art.5, 1bis)
	Istituzione di tratti fluviali a gestione particolare – Zone di riposo biologico e di accrescimento	Aumento delle zone di accrescimento dei giovanili di trota fario e luccio
	Ripopolamenti	Inserita la carpa e lo scazzone tra le specie da utilizzare per eventuali ripopolamenti (art. 21 reg.)
	Recuperi ittici	Nessuna novità
	Indicazioni su periodi di divieto di pesca e misura minime per la cattura	Introdotta il divieto di pesca di pigo ( <i>Rutilus pigus</i> ); lasca ( <i>Chondrostoma genei</i> ); savetta ( <i>Chondrostoma soetta</i> ); lampreda di ruscello ( <i>Lethenteron zanandreae</i> ); lampreda marina ( <i>Petromyzon marinus</i> ); panzarolo ( <i>Knipowitschia punctatissimus</i> ); spinarello ( <i>Gasterosteus aculeatus</i> ); storione comune ( <i>Acipenser sturio</i> ); storione cobice ( <i>Acipenser naccarii</i> ); storione ladano ( <i>Huso huso</i> ); gambero di fiume ( <i>Austropotamobius pallipes italicus</i> ); nono ( <i>Aphanius fasciatus</i> ); ghiozzetto di laguna ( <i>Knipowitschia panizzae</i> ); ghiozzetto cenerino ( <i>Pomatoschistus canestrini</i> ); cheppia ( <i>Alosa fallax</i> ); cobite comune ( <i>Cobitis taenia</i> ); cobite mascherato ( <i>Sabanejewia larvata</i> ). Inserito il periodo di divieto di pesca all'anguilla (art. 20 reg.)
Sviluppo di un'attività di pesca dilettantistica eco-sostenibile	Forme esclusive di pesca	Nessuna novità
	Impianti acquacoltura e laghetti di pesca sportiva	Inserita la valutazione del rischio ambientale per il rilascio dell'autorizzazione
	Attività di acquacoltura in acque interne	Nessuna novità
	Istituzione di zone a gestione particolare (zone no-kill)	Introdotta nuove zone No Kill alla carpa e al luccio
	Limitazione alla istituzione di zone adibite alle gare di pesca	Eliminati alcuni campi gara in zona B, inseriti alcuni campi gara in Zona B, Prorogato il divieto di effettuare gare anche in febbraio (art. 30 comma 4 reg.) Istituito il divieto di fare gare in Zona No Kill in Zona A (art. 30 comma 17 reg.)
	Indicazioni limitative sulla quantità di manifestazioni sportive da effettuare nelle zone SIC e ZPS	Nessuna novità
	Indicazioni per un regolamento condiviso di pesca	Nessuna novità
	Pesca professionale	Nessuna novità

Poiché in effetti le innovazioni della nuova Carta Ittica risultano limitate rispetto all'impianto normativo precedente, la stima complessiva della compatibilità ambientale delle due alternative progettuali analizzate è abbastanza simile; miglioramenti possono essere evidenziati nello stato della fauna ittica autoctona e della attività alieutica, mentre si osserva una sostanziale stabilità nello stato di qualità delle acque e nella diffusione delle specie ittiche alloctone.

Il riassunto sintetico dell'analisi viene esposto in termini qualitativi in tabella 2.

Una misura quantitativa dell'efficacia e dell'efficienza della Carta Ittica potrà essere compiuta solo con l'attività di monitoraggio, analizzando gli indicatori di risultato e di realizzazione della nuova Carta Ittica nelle condizioni ante- e post-operam per ciascuna azione o intervento concreto previsti dal Piano.

*Tabella 2: Confronto delle alternative 0 (evoluzione in assenza del nuovo Piano) e 1 (evoluzione in seguito all'attuazione del nuovo Piano)*

<b>Variabile ambientale</b>	<b>Alternativa 0</b>	<b>Alternativa 1</b>
Stato di qualità dell'acqua	☹	☹
Stato della fauna ittica autoctona	☹	😊
Diffusione della fauna ittica alloctona	☹	☹
Attività alieutica	☹	😊

Legenda:

<b>Tendenza nel tempo rispetto all'obiettivo di protezione ambientale</b>	<b>Etichetta</b>
Miglioramento dello stato. Impatto o pressione in calo	😊
Peggioramento dello stato. Impatto o pressione in aumento	☹
Stabilità dello stato. Impatto o pressione stabile	☺
Tendenza non valutabile	?